



m-dg		
03402702202 TRIBUNALE DI PARMA-SEGRETARIA		
N. 1656		
4 MAG 2020		
UOR	CC	RUO
Funzione 1	Macroattività 2	Attività 1
Fascicolo	671	Sottofascicolo

5.2 16

TRIBUNALE DI PARMA

Misure organizzative e linee guida per l'attività del Tribunale di Parma nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020

IL PRESIDENTE

Visto il D.L. 8/3/20 n. 11 recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

Visto il D.L. 17/3/20 n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Rilevato che l'art. 83 D.L. 18/20 prevede che, cessata la fase di blocco pressoché totale della attività processuale (blocco previsto dal 9 marzo al 15 aprile 2020, regolamentato da decreto di questa Presidenza, l'ultimo dei quali in data 20.3.2020), per il periodo 16.4.20-30.6.20 l'estensione e le modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionale sono rimesse ad indicazioni fornite dal dirigente dell'ufficio sulla base di verifiche e contatti con le autorità sanitarie, le autorità giudiziarie distrettuali ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

Visto il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 con il quale - attesa la gravità dell'emergenza sanitaria in atto - il predetto termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato all'11 maggio 2020 ed in esito al quale questa Presidenza ha emesso decreto attuativo in data 14 aprile 2020;

Viste le linee guida impartite dal CSM agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 con delibera 186/VV/2020;

Evidenziato che alla stregua delle disposizioni normative e regolamentari di cui sopra occorre tener presente, per il periodo in esame, il *“fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”* ed è resa possibile l'adozione di misure organizzative, anche vincolanti, specificamente indicate all'art. 83 c.7 D.L. 18/20, ivi comprese quelle di cui alla lettera g), ossia il *“rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3*; quelle di cui alla lettera h) ossia svolgimento dell'udienza civile in cui è prevista la partecipazione del solo difensore della parte *mediante scambio e deposito in telematico di note scritte* (c.d. trattazione scritta); quelle di cui alla lettera f) ossia svolgimento dell'udienza civile in cui è prevista la partecipazione solo del difensore, della parte, e degli ausiliari del giudice *mediante collegamenti da remoto*;

Considerato che dette misure - che possono ovviamente anche essere contestualmente utilizzate - sono funzionali per un verso all'esigenza di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia, sospendendo o rinviando a tal fine quasi tutta l'attività processuale, e per altro verso all'esigenza del tentativo di neutralizzare gli effetti negativi che il massiccio differimento delle attività processuali provocherebbe, individuando forme nuove di trattazione delle udienze, ancorché complesse, che escluderebbero la presenza delle parti negli uffici giudiziari e davanti ai giudici;

Ritenuto altresì, nella ponderata valutazione di tutti gli aspetti della situazione, che va anche adeguatamente considerato:

-che l'art. 87, comma 1 D.L.18/20 dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza

epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che la presenza del personale negli uffici deve essere limitata per assicurare esclusivamente le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;

- che tuttavia il personale amministrativo può gestire soltanto dall'ufficio gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze che vengono programmate e svolte nonché all'accettazione dei provvedimenti depositati in via telematica, non essendo previsto, allo stato, l'accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale;

Ritenuto, pertanto, che le predette difficoltà devono essere attentamente valutate nella gestione della presente fase, in quanto la trattazione della generalità del contenzioso civile in via telematica, con collegamento da remoto o, soprattutto, con lo strumento *dello scambio o deposito in telematico di note scritte*, comporta un molto rilevante aumento della presenza in ufficio del personale amministrativo;

tutto ciò premesso

d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Bologna e il Procuratore Generale di Bologna sentiti:

il Procuratore della Repubblica di Parma;

il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Parma;

l'autorità sanitaria regionale nella persona del delegato dr. Paolo Cozzolino (in esito a sopralluogo presso gli uffici del Tribunale, della Procura della Repubblica e del Giudice di Pace)

Tenuto conto della particolare gravità della emergenza sanitaria per COVID-19 nel territorio parmense, alla luce di dati che al 30 aprile 2020 vedono, nonostante le severe misure governative di contenimento in atto, un numero di persone ufficialmente contagiate dal coronavirus pari a 3.157 e in costante aumento giornaliero, con 696 decessi, e vedono altresì colpito il Tribunale stesso, con tre persone ivi operanti colpite dal virus, una delle quali purtroppo (un valente cancelliere) deceduta;

Ritenuto, alla luce di tutti i dati sopraesposti, di dover prevedere, come appresso indicato in dettaglio, ad emettere linee guida che prevedano, sia per il settore penale che per quello civile, anche il rinvio delle udienze a data successiva al 30/6/20, ove non riguardino contenzioso urgente (come indicate nell'art. 83.c.3 DL 18/20), ma temperando tale indicazione, nel settore civile, con la possibilità di sostituire in congrua parte del contenzioso civile ordinario la udienza in presenza delle parti con la "trattazione scritta" mediante scambio e deposito in telematico di note scritte e di effettuare, in specifici casi, udienze da remoto in videoconferenza;

Riservata la possibilità di modificare e correggere le presenti linee guida per l'attività da svolgere nel mese di giugno 2020 alla luce della evoluzione della emergenza sanitaria, della esperienza pratica che si verrà formando e degli eventuali ulteriori interventi normativi,

DISPONE QUANTO SEGUE

SETTORE PENALE

Nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020 le udienze penali verranno rinviate d'ufficio, ai sensi dell'art. 83 c.7 lett.g) DL 18/20, con provvedimento emesso fuori udienza dai giudici assegnatari, ad eccezione degli specifici procedimenti indicati all'art. 83 c.3 lettere b) e c) DL citato.

In relazione alle udienze penali non differite ai sensi dell'art. 83 c.3 lettere b) e c) DL 18/20, si indica come prioritario lo svolgimento delle stesse mediante collegamenti da remoto tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA.

Ove ciò non fosse possibile, le udienze indifferibili saranno tenute presso le aule di udienza penale del Tribunale prevedendo, con il concorso della Vigilanza, modalità di accesso, sia all'esterno che all'interno delle aule, che garantiscano l'assoluto rispetto del distanziamento sociale, potendosi adottare, a tal fine, anche differimento di orario o di giorno di udienza.

Ove utile, ai fini dell'emergenza sanitaria, i giudici sono autorizzati a disporre che l'udienza si tenga a porte chiuse ai sensi dell'art. 474 cpp.

In relazione invece alle udienze che si terranno con collegamento da remoto, si rinvia espressamente, quanto alla casistica ed alle concrete modalità operative, **al protocollo avente ad oggetto l'espletamento con la modalità della videoconferenza delle udienze penali con rito direttissimo, delle convalide degli arresti e dei fermi, degli interrogatori di garanzia delle persone sottoposte alla custodia in carcere, nonché delle udienze relative a procedimenti a carico di persone detenute, oppure sottoposte misure cautelari o di sicurezza oppure ancora sottoposte a misure di prevenzione nell'ambito dei quali sia stata espressamente formulata la richiesta di procedere anche nel periodo di sospensione connesso all'emergenza epidemiologica in atto sottoscritto il 25 marzo 2020 dal Tribunale di Parma, dalla Procura della Repubblica di Parma, dall'Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale di Parma.**

E' altresì autorizzata, a decorrere dal 01.06.2020, nei limiti delle concrete possibilità organizzative e seguendo le indicazioni e le direttive di coordinamento del presidente della sezione penale, la celebrazione di alcune udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal P.M., dalle parti private e dai loro difensori, dagli ausiliari del giudice, interpreti consulenti e periti come previsto dall'art. 83 c. 12 bis D.L. 18/20, come modificato dalla legge di conversione 24/4/20 n.27.

Si confermano infine fino al 30 giugno 2020 i vigenti provvedimenti, emessi dopo il DL 11/20, che limitano l'accesso fisico dell'utenza alle cancellerie penali solo ai casi di riconosciuta urgenza ed indispensabilità, previa prenotazione telefonica presso la cancelleria stessa.

SETTORE CIVILE

Adempimenti dei giudici

Si premette, in linea generale, che le udienze che verranno trattate dai giudici sono quelle che:

1. riguardano le cause a trattazione necessaria ricomprese nella lettera a) dell'art. 83.c.3 DL 18/20, sia nella elencazione specifica, sia in quanto dichiarate urgenti dal giudice – solitamente su istanza di parte, ma anche d'ufficio se necessario - per grave pregiudizio alla parte in caso di ritardata trattazione;
2. riguardano una materia od una fase per la quale è prevista, nei termini di cui infra, la udienza da remoto in videoconferenza o la trattazione scritta di cui all'art. 83.c7 lett. f) ed h).

le altre udienze civili previste nel periodo saranno invece oggetto di rinvio d'ufficio.

I giudici del settore civile dovranno pertanto vagliare con la massima attenzione le loro udienze fissate tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020 e procedere, a seconda dei casi:

- ad emettere tempestivamente decreto con cui si comunica alle parti che l'udienza verrà effettuata con collegamento da remoto.
- ad emettere tempestivamente decreto con cui si comunica alle parti che l'udienza verrà tenuta con la modalità "trattazione scritta".
- ad emettere tempestivamente decreto di rinvio dell'udienza a data successiva al 30/6/20.

Non verrà fatta alcuna comunicazione solo nelle residuali ipotesi in cui la udienza verrà tenuta in ufficio "in presenza" (e con le cautele necessarie) come ad esempio:

- nel caso in cui sia prevista udienza istruttoria in relazione a causa a trattazione necessaria ricomprese nella lettera a) dell'art. 83.c.3 DL 18/20, per la quale non vi sia richiesta di rinvio delle parti e sussistano motivi di particolarissima urgenza.

-nel caso in cui la causa, urgente o dichiarata tale, in cui è prevista la presenza personale della parte o dell'ausiliario del giudice, non si svolga o non si riesca a svolgere con collegamento da remoto.

Ove per una causa oggetto di rinvio d'ufficio sopravvenga richiesta di dichiarazione d'urgenza accolta dal giudice, detta causa potrà essere tenuta nella data già originariamente prevista o in data prossima, anteriore al 30/6/20.

Si sottolinea che – eccezion fatta per le cause a trattazione necessaria di cui all'art. 83 c.3 lett a) - dovranno sempre essere rinviate d'ufficio le udienze di assunzione delle prove orali.

Le udienze per il conferimento di incarichi a CTU potranno essere svolte mediante collegamento da remoto, come indicato nel testo dell'art. 83 c.7 lett f) D.L.18/20, recentemente modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020 n.27, salvo diverse intese tra tutte le parti per l'adozione della "trattazione scritta".

In relazione alle cause a trattazione necessaria di cui all'art. 83.c.3 DL 18/20, si precisa all'utenza fin d'ora che le cause indifferibili relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio sono, nella valutazione ed orientamento di questo Tribunale, quelle che hanno ad oggetto solo l'inadempimento ad obbligazioni alimentari già determinate e comunque "nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali"

Le cause di separazione e divorzio, quelle di modifica delle condizioni di separazione e divorzio e quelle relative ai figli di coppie non sposate non rientrano dunque ex se in quelle a trattazione necessaria, ma potrà essere valutata, caso per caso, in detto contenzioso, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione d'urgenza.

Udienze civili tramite trattazione scritta - art 83 lett b) d.l.18/20 -

Ambito di applicazione

La trattazione scritta dovrà essere utilizzata per le udienze "*che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti*".

La trattazione scritta si svolgerà:

- **Negli specifici procedimenti esclusi dal rinvio d'ufficio indicati all'art. 83 c.3 ed in quelli dichiarati urgenti dal giudice per grave pregiudizio alla parte in caso di ritardata trattazione.**
- **Pur in mancanza di dichiarazione di urgenza, si procederà a trattazione scritta anche nei seguenti ulteriori casi:**

Contenzioso civile

-Udienze fissate per la precisazione delle conclusioni: in questo caso il giudice disporrà la trattazione cartolare e i difensori provvederanno al deposito telematico del foglio di precisazione delle conclusioni entro la data dell'udienza già fissata e il giudice specificherà, ove necessario, la decorrenza dei termini ex 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

- Udienze fissate per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc ;
- Udienze di discussione nei procedimenti rito sommario ex art. 702 bis cpc;
- Udienze di trattazione e discussione di procedimenti cautelari (compresi i reclami) e possessori;
- Udienze di trattazione di istanze interinali e cautelari quali: concessione e sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (artt. 648 e 649 cpc), sospensione della delibera impugnata, sospensione dell'esecutività dell'ordinanza- ingiunzione;
- Udienze per valutare e provvedere su istanze ex artt. 186 bis cpc (pagamento somme non contestate), 186 ter cpc (istanza di ingiunzione) 186 quater cpc (ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione);
- Udienze per i provvedimenti sulla esecuzione provvisoria in appello di cui agli artt. 283 -351 cpc in relazione alle sentenze emesse dal Giudice di Pace ;
- Udienze nelle opposizioni alle esecuzioni ed agli atti esecutivi in relazione alle istanze di sospensiva depositate;
- udienze di decisione su istanze istruttorie, all'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.6 cpc: in tali casi, scaduto il termine di trattazione cartolare assegnato, il giudice, esaminate le memorie e le note depositate, deciderà sulle istanze istruttorie, emettendo i provvedimenti per la prosecuzione della causa fissando udienza istruttoria a data successiva al 30.6.2020. Resta salva la possibilità per i difensori di richiedere, anziché la decisione, un rinvio ad una data successiva al 30.6.2020.

CASI PARTICOLARI

- **CTU e procedimenti per ATP e consulenza tecnica preventiva di cui agli artt. 696 e 696 bis cpc:**

Le Udienze nei procedimenti di ATP (art. 696 e art. 696-bis), potranno svolgersi mediante trattazione scritta, ad esclusione dell'udienza di giuramento del CTU, che verrà effettuata con collegamento da remoto, salvo diversi accordi tra tutte le parti (p.es ove si ritenga sufficiente il deposito da parte del CTU in telematico di nota contenente la dichiarazione di accettazione dell'incarico, il giuramento del professionista e l'indicazione della data di inizio delle operazioni peritali).

Ai sensi dell'art. 83 c.7 lett h-bis) D.L.18/20, i CTU sono autorizzati a svolgere le operazioni peritali anche in modalità da remoto (tramite l'applicazione Microsoft Team), in tutti i casi in cui non è necessario un contatto diretto con persone o luoghi; in tali casi, le attività da remoto dovranno svolgersi in maniera tale da garantire il contraddittorio e l'effettiva partecipazione degli interessati, prevedendo, per tutta la durata della sessione operativa, un costante collegamento audiovisivo tra il CTU , i CT di parte ed eventuali altri partecipanti.

- **udienze per la separazione consensuale ed il divorzio congiunto:**

Il presupposto, per procedere, in questi casi, a trattazione scritta è che le parti (almeno 6 giorni prima dell'udienza fissata) debbono depositare in telematico dichiarazione sottoscritta personalmente dai coniugi con la quale essi rinunciano a comparire, dichiarano di non volersi riconciliare, chiedono l'accoglimento del ricorso e confermano le condizioni di cui al ricorso stesso. In caso di divorzio, detta dichiarazione dovrà altresì contenere l'espressa rinuncia delle parti e dei rispettivi difensori all'impugnazione della pronuncianda sentenza di divorzio, in caso di integrale accoglimento delle concordate condizioni. Se ritiene, il giudice potrà fissare udienza invitando le parti a depositare, sempre entro il termine di giorni 6, le dichiarazioni di cui sopra.

Ove non si verifichi il deposito della dichiarazione, tali cause saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 30.6.2020.

- Udienze per convalida di sfratto:

La trattazione scritta potrà essere effettuata per le udienze di convalida solo nel caso in cui l'intimato si sia costituito prima dell'udienza stessa.

Cause di lavoro

- **Trattazione di tutte le udienze di discussione già calendarizzate;**
- **Trattazione di tutte le udienze cautelari e di quelle fissate per la decisione sull'istanza di sospensiva della provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi ex art. 649 c.p.c.**
- **Trattazione delle udienze relative all'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito opposti ex art. 24 d.lgs. 46/199;**
- **Trattazione delle udienze concernenti le cause in materia di licenziamenti, trasferimenti e repressione di condotta antisindacale ex art. 28, primo comma, l. n. 300/1970.** Si precisa che la previsione della trattazione delle udienze in materia di licenziamenti deve ritenersi ampia, di talché non è prevista alcuna limitazione sulla base di criteri relativi al rito (ricorso ex art. 1, commi 47 ss. l. n. 92/2012/art. 414 c.p.c.) o al tipo di tutela richiesta (reale/obbligatoria).

Caso particolare

Le udienze per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis cpc verranno effettuate mediante collegamento da remoto anche con il CTU stesso, ai sensi dell'art. 83 c.7 lett f) D.L.18/20, come modificato dalla legge di conversione 24/4/20 n.27, salvo diversi accordi tra tutte le parti per eventuale trattazione scritta (p.es ove si ritenga sufficiente il deposito da parte del CTU in telematico di nota contenente la dichiarazione di accettazione dell'incarico, il giuramento del professionista e l'indicazione della data di inizio delle operazioni peritali).

Esecuzioni

Le udienze ex art. 569 cpc riguardano attività non connotata dai caratteri dell'urgenza e verranno pertanto rinviate a dopo il 30.6.20.

Si rinvia per il resto delle questioni alle linee guida individuate dai giudici dell'esecuzione ed approvate dal sottoscritto, da ritenersi allegare al presente provvedimento.

Procedure fallimentari

Le udienze prefallimentari, se dichiarate urgenti, verranno svolte preferibilmente tramite collegamento da remoto o con trattazione scritta.

Si rinvia, anche per altre questioni alle linee guida individuate dai giudici delegati ed approvate dal sottoscritto, da ritenersi allegare al presente provvedimento.

Modalità di svolgimento della trattazione scritta

1) Il giudice dispone, con provvedimento d'ufficio, o in taluni casi anche su istanza delle parti (es: separazioni consensuali/divorzi congiunti) che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con decreto che viene comunicato alle parti di norma almeno dieci giorni prima dell'udienza; al riguardo il giudice potrà mantenere la data di udienza già fissata o differirla ad una nuova, ma molto ravvicinata (differimento entro 15 giorni) data;

2) Il provvedimento del giudice invita le parti, entro un dato termine, al deposito di note scritte congiunte, ossia redatte dai difensori in accordo tra loro e depositate da ciascuno di loro nel fascicolo telematico, e prevede contestualmente, in caso di mancato accordo sul deposito di note

congiunte, l'assegnazione di termini (valutando a seconda della tipologia di causa e dell'incombente, se assegnare un termine unico o termini sfalsati) per il deposito telematico delle note scritte. Tenendo conto dei tempi necessari alla cancelleria per le comunicazioni, il termine (o i termini) per il deposito telematico delle note non dovrebbe essere inferiore a giorni quattro rispetto alla data di udienza.

3) La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

4) I difensori depositeranno in via telematica, nel termine loro assegnato, note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti mere istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, eventualmente con rinvio a quelle già formulate in atto già depositati. Conseguentemente, le note non dovranno superare la lunghezza di una pagina (carattere Times New Roman, grandezza 12, interlinea 1,5). Per agevolare l'attività giurisdizionale, le parti invieranno le note scritte anche all'indirizzo istituzionale del Giudice: nome.cognome@giustizia.it.

5) Il mancato deposito della nota scritta equivale alla non comparizione della parte e si applica, se nessuna delle parti deposita la nota, l'art. 309 cpc. Per evitare successive contestazioni, le parti sono comunque invitate a trasmettere all'indirizzo istituzionale del Giudice (nome.cognome@giustizia.it) un atto intestato "istanza fuori udienza", in cui precisano di non intendere comparire all'udienza virtuale;

6) l'udienza in precedenza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice. E' da tale data che decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori e decisorii. Se il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, fissando altra udienza;

7) Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, i procuratori delle parti dovranno depositare, in occasione del deposito delle note scritte, anche le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

RUOLO CIVILE TENUTO DA GOT

Per i GOT titolari di piccolo ruolo di contenzioso civile, alcuni dei quali non hanno PC collegato con la consolle e comunque dimestichezza con il PCT, lo svolgimento della udienza nei casi in cui è prevista la trattazione scritta diventa facoltà e non obbligo.

Se il GOT non è in grado di effettuare la trattazione scritta i procedimenti urgenti di cui all'art. 83 c.3 lett.a), verranno effettuati in ufficio con le opportune cautele, mentre quelli non urgenti verranno rinviati a data successiva al 30/6/20.

Resta salva la possibilità per il GOT - ove costui abbia la disponibilità e sia in grado di utilizzare il software Microsoft Teams e le parti abbiano entrambe dato al giudice il loro assenso - di svolgere l'udienza da remoto in videoconferenza con le modalità infra specificate.

Udienze civili tramite collegamento da remoto in videoconferenza

- art 83 lett f) D.L.18/20 -

Ambito di applicazione

Si premette che la udienza da remoto è una modalità alternativa, nel senso di altra opzione possibile, alla udienza ordinaria per far fronte all'attuale emergenza sanitaria.

Essa sarà utilizzata, come espressamente indica l'art. 83 c.7 lett f) DL 18/20, negli specifici casi in cui all'udienza deve partecipare non solo il difensore ma anche la parte personalmente o l'ausiliare del giudice.

Atteso che l'efficiente trattazione delle udienze da remoto richiede un'adeguata formazione tecnica dei soggetti coinvolti, nonché disponibilità di assistenza tecnica, e tenuto conto che in concreto il giudice non potrà avere il supporto, ancorché previsto, di personale di cancelleria nella gestione di tale udienza, l'udienza da remoto verrà, allo stato, effettuata solo in relazione agli specifici procedimenti civili esclusi dal rinvio d'ufficio perché a trattazione dichiarata urgente.

Il giudice è invitato ad effettuare l'udienza da remoto ogni qualvolta vi sia in tal senso istanza congiunta delle parti; ove non vi sia istanza congiunta, valuterà il giudice se disporre l'udienza da remoto o nelle forme tradizionali, assicurando in tal caso modalità compatibili con le cautele imposte dall'emergenza sanitaria (es: ora fissa, con adeguato spazio temporale tra una udienza e l'altra, utilizzo di aule capienti anziché l'usuale ufficio ecc).

Si concede peraltro al giudice, anche al fine di incentivare l'uso di tale strumento tecnologico, la facoltà, ove vi sia concorde richieste dei difensori delle parti interessati al contraddittorio orale, di effettuare udienza da remoto in videoconferenza anche nei casi in cui è previsto che l'udienza si svolga con la *trattazione scritta*, essendo prevista la sola partecipazione dei difensori.

Modalità di svolgimento

1) Le udienze con collegamento da remoto verranno effettuate mediante il programma "*Microsoft Teams*", con la modalità "**stanza virtuale**" su richiesta, congiunta o meno, dei difensori delle parti (anche contestualmente alla richiesta di dichiarazione di urgenza) oppure d'ufficio;

2) A tal fine, prima dell'udienza (quella già fissata o quella differita onde poter svolgere adeguatamente l'udienza da remoto) il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso. Al riguardo, si specifica che ogni magistrato è titolare di un link per la propria stanza virtuale e che proprio detto link viene comunicato alle parti. Il difensore nella data e nell'orario dell'udienza potrà partecipare all'udienza semplicemente utilizzando il link in questione, seguendo le istruzioni sotto riportate, senza necessità di ulteriori comunicazioni o provvedimenti. Una volta aperto il link, il difensore dovrà cliccare sulla opzione "*Partecipa sul web*", quindi digitare nell'apposito campo il

proprio nominativo e poi cliccare sulla opzione “*Partecipa ora*”; in questo modo, il difensore farà accesso alla *sala di attesa* virtuale del giudice, che provvederà all’ammissione dell’ospite;

Istruzioni per l’utilizzo della “Stanza Virtuale”:

In via preliminare, si precisa che l’utilizzo del software per l’accesso alla stanza virtuale è gratuito, e non richiede registrazioni, inserimento di credenziali né sottoscrizione di abbonamenti; l’utilizzo potrà avvenire scaricando Microsoft TEAMS sul proprio personal computer o apparecchio portatile, ovvero accedendo al *software* via *web*;

- Nel giorno fissato per l’udienza, l’utente dovrà compiere le seguenti operazioni:

a) Cliccare sul *link* indicato per accedere alla stanza virtuale del magistrato;

b) Nel caso in cui l’applicazione Teams sia installata sul PC dell’utente, a questo punto sarà sufficiente cliccare sull’opzione “*apri Microsoft Teams*”. Nel caso in cui l’applicazione non sia installata sul PC dell’utente, verrà visualizzata una schermata nella quale sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni alternative:

b.1) Scaricare Teams tramite il pulsante “*Scarica l’app. di Windows*”;

b.2) Selezionare il pulsante “*Partecipa sul Web*” (*si consiglia l’utilizzo di uno dei seguenti browser supportati: IE, Chrome, etc.*).

Se si sceglie di scaricare e installare l’applicazione Teams, dopo il primo avvio potrebbe essere necessario chiudere l’applicazione e cliccare nuovamente sul *link*;

c) Una volta fatta la scelta di cui al punto b), il professionista potrà accedere inserendo il proprio “*Nome e Cognome*” nel campo “*Immetti il nome*”, che sarà visualizzato dal resto dei partecipanti;

d) Cliccando su “*Partecipa*”, il professionista viene inserito nella sala d’attesa virtuale, ove rimarrà in attesa sino a quando il magistrato lo ammetterà nella stanza virtuale (e ciò avverrà all’ora già comunicata di udienza, salvi eventuali ritardi imputabili allo svolgimento delle udienze precedenti);

3) I difensori parteciperanno all’udienza, unitamente alla parte assistita, dal loro studio o comunque da altro luogo non aperto al pubblico e decoroso. Solo in presenza di specifiche e valide ragioni il giudice può autorizzare, su richiesta del difensore, che la parte si colleghi da luogo diverso da quello del suo difensore.

Il CTU – cui verrà inviato per e-mail il link di cui al punto 2) - può sempre partecipare all’udienza da remoto anche da autonoma postazione;

4) Nel corso dell’udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del giudice e di tutte le parti processuali. I difensori dovranno dotarsi di strumenti tecnici adeguati (microfono e videocamera) a garantire l’effettiva e condivisa partecipazione all’udienza, verificando previamente la piena funzionalità degli strumenti;

5) Tutti i partecipanti all’udienza devono tenere attivata, per l’intera durata dell’udienza, la funzione video; il giudice disciplina l’uso della funzione audio per dare la parola ai partecipanti. E’ vietata ogni registrazione video e/o audio, con qualsiasi strumento, dell’udienza;

6) I difensori delle parti depositeranno nel fascicolo telematico, almeno quattro giorni prima della udienza, una nota contenente un recapito telefonico cellulare e un indirizzo mail ordinario (non PEC) attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell’applicativo utilizzato, difficoltà della connessione o nella gestione della udienza. In caso di mancata connessione delle parti

con il link alla **stanza virtuale**, il giudice proverà ad effettuare la connessione utilizzando la modalità “*Crea Team*” e gli indirizzi di posta elettronica comunicati dai difensori;

7) Ove non sia possibile un collegamento regolare, il giudice rinvierà l’udienza, dandone atto in un verbale che verrà comunicato alle parti;

8) La redazione del verbale d’udienza, a cura del Giudice, potrà avvenire, per quanto possibile, tramite Teams con caricamento di un file di testo in formato *word* oppure utilizzando, con l’assistenza del cancelliere, la consolle d’udienza, oppure ancora elaborando il verbale stesso su altro PC a disposizione del Giudice o del suo assistente. Nel corso dell’udienza si darà atto nel verbale dell’eventuale avvenuta esibizione di documentazione, salva la successiva produzione del documento tramite usuale modalità telematica da parte del difensore nel fascicolo telematico di causa;

9) Al termine dell’udienza, il Giudice, a richiesta, darà lettura del verbale di udienza, per estratto o integralmente, e provvederà poi per l’inserimento del verbale stesso nel P.C.T.;

10) Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati, eventualmente differendo, in caso di udienze già fissate da tempo, orario o data delle medesime.

11) Il decreto di fissazione dell’udienza da remoto conterrà altresì l’espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante “*richiesta di visibilità*”, onde acquisire l’indirizzo telematico dell’aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell’udienza.

12) La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “udienza da remoto”.

MODALITA’ DELLE UDIENZE TRATTATE NEGLI UFFICI DEL TRIBUNALE

Qualora non vi siano i suindicati presupposti per svolgere l’udienza in forma cartolare o con collegamento da remoto, il giudice, in via del tutto residuale, disporrà la trattazione dell’udienza in forma fisica, eventualmente con fissazione della stessa a una data successiva al termine dell’emergenza epidemiologica qualora non ricorrano le condizioni di sicurezza sanitaria per il suo svolgimento.

Ove l’udienza civile venga trattata nel periodo in esame, “in presenza” presso gli uffici del Tribunale dovranno essere osservate, come già sopra accennato, le seguenti cautele e modalità:

-trasmissione alla Vigilanza che sorveglia gli accessi dei dati identificativi della causa o cause da trattare presso un determinato giudice;

-accesso in Tribunale consentito solo a soggetti, legali compresi, che hanno la disponibilità di mascherina protettiva;

-in caso di più udienze, predisposizione di adeguato spazio temporale tra una udienza e l’altra onde evitare assembramenti e mantenere sempre il distanziamento sociale anche fuori dagli uffici dei giudici;

-possibilità, offerta ai giudici che hanno problemi di capienza nei loro uffici, di effettuare l’udienza in aule più ampie (aula Mossini, aula Corte Assise; aula 116 al primo piano) previa verifica della loro disponibilità in concreto e prenotazione presso la Segreteria della Presidenza;

-possibilità di effettuare a porte chiuse le udienze civili pubbliche.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI TUTELE CURATELE E ADS

L'esame diretto dell'amministrando, dell'interdicendo o dell'inabilitando sarà, di regola, rinviato a data successiva al 30.6.2020, salvo i casi in cui sia dedotta una motivata situazione di indifferibilità e sempre che l'esame diretto dell'interessato non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute.

Nei procedimenti in questione il giudice tutelare, nei casi in cui venga dedotta e documentata una situazione di effettiva urgenza, per adottare i provvedimenti indispensabili per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio, procederà alla nomina del tutore, curatore o dell'amministratore di sostegno in via provvisoria, indicando gli atti che è autorizzato a compiere. La valutazione dell'urgenza idonea a giustificare la nomina di un amministratore provvisorio sarà effettuata in maniera meno rigorosa, al fine di consentire l'apertura della procedura a tutela del beneficiario.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Tenuto conto della infelice dislocazione dell'ufficio del Giudice di Pace, che utilizza alcuni appartamenti in un condominio, ed avuto riguardo alla preminente esigenza di tutelare la salute degli operatori e dell'utenza, deve essere disposto il rinvio delle udienze penali e civili -che solitamente afferiscono a contenzioso di non particolare rilievo -a data successiva al 30 giugno 2020.

Potrà essere trattata tutta l'attività relativa a procedimenti penali e civili che non richiede celebrazione d'udienza (es: emissione di decreti ingiuntivi, archiviazione procedimenti penali). Verranno peraltro trattati i procedimenti di convalida dell'espulsione - espressamente richiamati dall'art.83 c.3 DL18/20 - e l'eventuale contenzioso civile che, ad istanza di parte, venga dichiarato urgente (procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti). Non essendo possibile effettuare la trattazione scritta, in mancanza di PCT presso il Giudice di Pace, le udienze per procedimenti urgenti dovranno essere svolte "in presenza", adottando misure di prevenzione similari a quelle indicate al punto che precede (accesso con mascherine, distanziamento sociale, uso dell'ufficio od aula più capiente).

In alternativa, è autorizzato lo svolgimento dell'udienza civile urgente con il collegamento da remoto sopra illustrato, ove il Giudice di Pace abbia la disponibilità e sia in grado di utilizzare il software Microsoft Teams e le parti abbiano entrambe dato al giudice il loro assenso ad effettuare l'udienza da remoto.

ACCESSO ALLE CANCELLERIE SETTORE CIVILE

Si confermano infine fino al 30 giugno 2020 i vigenti provvedimenti, emessi dopo il DL 11/20, che limitano l'accesso fisico dell'utenza alle cancellerie civili solo ai casi di riconosciuta urgenza ed indispensabilità, previa prenotazione telefonica presso la cancelleria stessa. E' in corso di realizzazione un sistema di prenotazione informatico per le diverse cancellerie e sarà dato tempestivo avviso all'utenza della operatività di tale sistema.

PERIODO FINO AL 31 LUGLIO 2020 -rinvio

Con ulteriore decreto legge 30 aprile 2020 n.28, in vigore dal 1.5.2020, è stato nuovamente modificato l'art. 83 D.L. 18/20, a distanza di 24 ore dalla entrata in vigore della legge di conversione, con modificazioni anche all'art. 83, del medesimo D.L. n.18.

In particolare, il D.L. 28/20 prevede, oltre ad alcune modificazioni del testo dell'art. 83, **un ulteriore differimento del termine di validità per le linee guida adottate dai dirigenti degli uffici giudiziari nel periodo di emergenza epidemiologica al 31.07. 2020**, rispetto al 30.6.2020

indicato dal D.L. n. 18 che, a sua volta, prorogava il termine del 31.05.2020 originariamente previsto dal D.L. 8.3.20 n.11.

Attesa l'urgenza di provvedere alla emissione delle presenti linee guida perché avvocati e magistrati possano tempestivamente adottare le iniziative ed i provvedimenti conseguenti in vista delle udienze che si terranno a decorrere dal 12 maggio in poi;

ritenuto che in caso di ulteriore miglioramento dell'andamento dell'epidemia nel mese di luglio potrebbe essere implementata l'attività giurisdizionale anche con il ritorno – ancorché parziale – ad udienze civili e penali da svolgere in modo tradizionale, in ufficio;

tenuto altresì conto che in tal caso occorrerebbe una complessiva rimodulazione delle presenti linee guida;

appare opportuno riservare ad altro successivo decreto - alla luce della avvenuta stabilizzazione dei recentissimi interventi normativi e dei concreti risultati "sul campo" dei nuovi modi di svolgimento delle udienze civili e penali - la regolamentazione dell'attività giudiziaria nel periodo 1-31 luglio 2020.

Si dispone che il presente decreto venga pubblicato sul sito internet del Tribunale, affisso agli ingressi del Tribunale e dell'ufficio del Giudice di Pace, e comunicato al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, a tutti i magistrati, professionali ed onorari, e ai dirigenti delle cancellerie.

Parma, 4 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale

Dr. Pio Massa

